

COMUNE DI PATRICA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL'USATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.12.2019

Art. 1 –Disposizioni generali –Istituzione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino dell'usato, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.12.2019.

Il mercatino dell'usato è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle tradizionali logiche distributive commerciali, rivalutando l'importanza della merce usata, del risparmio e del riuso, ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale (possibilità di affiancare iniziative culturali, sportive, ecc..).

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento:

-viene emanata in attuazione dell'art. 7 –sexies del D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008 e del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 02.08.2019;

-viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-deve essere esercitata esclusivamente su aree pubbliche.

L'area in cui si svolge la manifestazione è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.

L'esercizio dell'attività in oggetto, in quanto esercitata in forma non professionale, non è assoggettabile:

-alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n..22/2019);

-alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n. 22/2019);

-alle norme sui sistemi fieristici (L.R. 22/2019).

Art. 2 –Tipologie merceologiche ammesse e limitazioni all'esercizio

La manifestazione è finalizzata alla cessione di beni personali, ovvero non derivanti da attività "professionale" di compra vendita di tali beni.

E' vietata la cessione di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario e recanti il cartellino apposto all'origine dalla ditta produttrice.

L'organizzatore si impegna a fornire la propria disponibilità a collaborare con la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine con l'intento di individuare soggetti resisi responsabili di illeciti amministrativi e/o di violazioni di carattere penale (es. ricettazione).

Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo spirito della manifestazione, l'autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata.

L'organizzatore si riserva di volta in volta di vagliare le eventuali richieste di partecipazione presentate da parte degli Oratori e delle Parrocchie del territorio, dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni di carattere socio-culturale con sede in Patrica, che senza fini di lucro ed orientate istituzionalmente agli aspetti socio –assistenziali nell'ambito locale, svolgono attività di raccolta fondi.

E' vietata la vendita o l'esposizione di:

-Oggetti preziosi nuovi e usati come definiti dal D.lgs. von. 251/99;

-Generi alimentari;

-Animali vivi;

-Qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del T.U.L.P.S. e artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di esecuzione);

-Qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;

-Oggetti di antiquariato;

Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42/2004).

In tale iniziativa, l'Amministrazione Comunale, viene sollevata da tutti gli aspetti di responsabilità civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti durante lo svolgimento della manifestazione.

Art. 3 - Periodicità dello svolgimento

Il mercatino ha luogo nell'ultima domenica del mese, nell'area ubicata nell'ex scuola Tufo, salvo eventuali o nuove destinazioni consone individuate con provvedimento di Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale, ogni qualvolta sopraggiungano fatti rilevanti o ricorrenze o lo ritenga opportuno, con preavviso di 15 giorni, si riserva insindacabilmente di sospendere temporaneamente la manifestazione, oppure, per giustificati motivi, annullarla definitivamente senza che per questo i privati e l'organizzatore, possano avanzare pretese di alcun tipo.

In caso di sopraggiunte avverse condizioni atmosferiche il preavviso può essere di 24 (ventiquattro) ore.

Il mercatino può inoltre aver luogo anche nelle giornate di festività (Epifania, Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 dicembre) o in occasione di altre ricorrenze che verranno di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono esercitare l'esposizione, la vendita o lo scambio di beni usati i seguenti soggetti

- a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione Europea maggiorenni;
- c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
- d) i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5;
- e) aziende che realizzano durante il mercatino attività didattiche e dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell'ambiente.

Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non svolgere alcuna attività commerciale per i prodotti che si intendono alienare in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea.

La partecipazione è in ogni caso esclusa per le categorie degli hobbisti.

I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

L'organizzatore e le associazioni potranno partecipare con un "banco comune" ove potranno essere messi in vendita articoli confluiti da privati.

Art. 5 - Richiesta di partecipazione

I soggetti interessati devono presentare all'organizzatore richiesta di partecipazione al mercatino in qualità di privati venditori occasionali.

La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dall'assegnatario del posteggio che, unitamente alle stesse, deve tenere esposta in modo ben visibile la scheda di partecipazione, che viene fornita dall'organizzatore.

Tale scheda deve essere sottoscritta dall'operatore al momento della richiesta di partecipazione al mercatino e deve contenere l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza, nonché di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione.

Nella suddetta scheda deve essere dichiarata dagli espositori, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai sensi

di legge, di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche oppure di non essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali. Al termine di ogni manifestazione, a cura dell'organizzatore, dovrà essere compilato un elenco dettagliato degli espositori (generalità, merce esposta e quant'altro necessario alla loro individuazione) che sarà consegnato all'Amministrazione Comunale per gli eventuali controlli, anche a campione, sulla regolarità dei partecipanti e sulla veridicità di quanto dichiarato. L'espositore deve sempre avere a disposizione un documento di riconoscimento.

Art. 6 –Competenza organizzativa

La gestione del mercatino è conferita dalla Giunta Comunale, con apposito atto di convenzione, ad una associazione operante sul territorio comunale e rappresentativa degli interessi locali operante sul piano della valorizzazione degli usi e costumi locali nonché della promozione di iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione.

Art. 7 –Orari di svolgimento della manifestazione e strutture espositive

Il posizionamento delle strutture espositive deve avvenire negli orari che saranno comunicati di volta in volta dal soggetto organizzatore.

Gli espositori che dovessero presentarsi dopo tale orario non saranno ammessi alla manifestazione in corso.

Nel corso della manifestazione espositiva è vietato agli espositori di abbandonare il posteggio assegnato. E' altresì previsto il divieto di riassegnazione del posteggio abbandonato.

Nel periodo estivo potranno essere previste delle edizioni serali, che dovranno essere autorizzate di volta in volta.

Le strutture espositive saranno costituite da tavoli, ombrelloni e/o gazebo e posizionate esclusivamente nelle aree previste che non possono eccedere la misura di mq. 9 (m. 3 x m.3).

Art. 8 –Comportamento degli espositori

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno dell'area dei mercatini con i mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese agli ombrelloni gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di posizionamento della merce al suolo (tranne gli articoli ingombranti);
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino, compresa la pubblicità fonica;
- è consentito l'utilizzo di generatori silenziati che dovranno essere posizionati a debita distanza dagli altri partecipanti e senza intralciare la viabilità;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri mezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispetti posteggi.

Al momento della chiusura del mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta.

Art. 9 –Tassa per l'occupazione del suolo pubblico

Il Comune, riconoscendo le finalità sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, dispone l'esenzione del pagamento della tassa ai sensi dell'art. 25, lett. h) del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, salvo successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 –Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00a euro 500,00.

L'organizzatore ha la facoltà di non accordare al trasgressore per l'avvenire, la possibilità di partecipazione alla manifestazione.

In relazione alla gravità o alla recidiva delle violazioni, l'Amministrazione comunale può adottare provvedimenti di sospensione temporanea della manifestazione sino a 6 (sei)domeniche consecutive.

Art. 11-Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.

Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.